

Controlli RUNTS sugli enti del Terzo settore: i tre verbali

SINTESI OPERATIVA

Il DM 198/2026 definisce i modelli per verbalizzare i controlli sugli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS. Esistono tre schemi: uno per le verifiche ordinarie, uno per gli interventi straordinari e uno per gli enti irreperibili. RUNTS, reti associative e centri di servizio per il volontariato dovranno documentare l'attività seguendo il modello pertinente, con esiti, richieste e adempimenti coerenti con la situazione accertata. Gli ETS devono mantenere aggiornati dati, documentazione, così da dimostrare requisiti e regolarità quando il controllo viene avviato.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito i modelli di verbale con cui il RUNTS, le reti associative e i centri di servizio per il volontariato condurranno da qui in avanti i controlli sugli enti del Terzo settore. Con il DM 198 del 10 agosto 2026 prendono forma tre distinti schemi: uno per i controlli ordinari, uno per quelli straordinari, e un terzo per i casi in cui l'ente risulti irreperibile.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il decreto del Ministero del Lavoro n. 125 del 7 agosto 2025 aveva già definito norme, contenuti, termini e modalità con cui il RUNTS esercita le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti iscritti. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto, i controlli servono a tre scopi: verificare che permangano i requisiti per l'iscrizione, accertare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e controllare l'adempimento degli obblighi che derivano dall'iscrizione stessa.

L'art. 5 dello stesso decreto imponeva che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore (16 settembre 2025), venissero approvati i modelli di verbale su cui riportare le risultanze dei controlli. Il termine è slittato di quasi un anno, ma con il DM 198/2026 l'adempimento è ora completo: le risultanze dei controlli dovranno essere riportate esclusivamente su questi modelli.

IL VERBALE PER I CONTROLLI ORDINARI

Il primo modello (allegato 1) riguarda i controlli periodici triennali su tutti gli enti del Terzo settore, con l'esclusione di imprese sociali e società di mutuo soccorso. Il verbale è unico ma modulare: per i micro enti, quelli con entrate complessive fino a 60.000 euro, se ne può usare solo una parte; per gli enti più strutturati va compilato integralmente.

Dopo una prima sezione anagrafica, dedicata all'identificazione del soggetto controllato e di chi conduce la verifica, la Parte II del verbale ricostruisce il profilo dell'ente punto per punto: se rientra tra i soggetti iscrivibili al RUNTS, se rispetta il numero minimo di associati richiesto per ODV, APS o reti associative, se lo statuto contiene le clausole obbligatorie. Si passa poi al rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse, al rispetto delle linee guida sulla raccolta fondi, all'assenza di scopo di lucro e al divieto di distribuzione degli utili.

Un blocco consistente riguarda i bilanci: gli ispettori verificano la corretta redazione delle ultime tre annualità, il bilancio sociale quando dovuto, la pubblicazione di compensi ed emolumenti, il deposito della relazione dell'organo di controllo se nominato, e la tenuta dei libri sociali obbligatori. Seguono i controlli sulla gestione di volontari e lavoratori, sul rispetto dei rapporti previsti per ODV e APS, sulla consistenza del patrimonio minimo per gli enti personificati e sulla remunerazione degli organi sociali. Per le fondazioni è prevista una sezione specifica, con verifiche aggiuntive richieste dal secondo comma dell'art. 11 del DM 125/2025.

CONTROLLI STRAORDINARI E CASI DI IRREPERIBILITÀ

Il secondo modello (allegato 2) riguarda i controlli straordinari disciplinati dall'art. 15 del DM 125/2025. La struttura ricalca quella del verbale ordinario, ma con una differenza operativa: va indicato preventivamente l'oggetto specifico del controllo, e si compilano solo le sezioni pertinenti a quell'oggetto. Rientrano tra i controlli straordinari anche quelli sull'utilizzo del social bonus, previsti dal secondo comma dell'art. 12 del DM 89/2022.

Il terzo modello (allegato 3) copre invece un'ipotesi diversa: quella in cui il controllo non può materialmente svolgersi perché l'ente risulta irreperibile. In questo scenario il verificatore non compila una verifica di merito, ma richiede direttamente al RUNTS l'avvio del procedimento di cancellazione dell'ente dal Registro.

VERBALE	AMBITO	ESITO PRINCIPALE
Allegato 1	Controlli ordinari triennali su tutti gli ETS (esclusi imprese sociali e Sns)	Regolarizzazione o rilievo di irregolarità non sanabili
Allegato 2	Controlli straordinari, incluso il social bonus	Compilazione solo delle sezioni pertinenti all'oggetto del controllo
Allegato 3	Ente irreperibile	Richiesta al RUNTS di cancellazione dal Registro

COSA CAMBIA PER GLI ENTI GIÀ ISCRITTI

Per gli enti del Terzo settore, la pubblicazione dei verbali segna il passaggio dalla fase normativa a quella operativa dei controlli. Ai sensi dell'art. 5 del DM 125/2025, la corrispondenza tra la propria situazione effettiva e le voci elencate nei modelli, dallo statuto ai libri sociali, dalla compagine associativa ai bilanci, diventa il primo strumento di autoverifica prima di un eventuale controllo. Chi amministra un'ODV, un'APS o una fondazione del Terzo settore farebbe bene a ripercorrere ora, punto per punto, le lettere del verbale ordinario: è la stessa griglia che userà chi lo controllerà.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (28/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO